

Spett.le Impresa

OGGETTO: ISIS CARDUCCI VOLTA PACINOTTI VIA DELLA PACE, 25 - PIOMBINO: LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA PIANA, AGLI INFISSI IN ALLUMINIO DEGLI SHEAD E A TUTTI GLI INFISSI IN ALLUMINIO DELLE FACCIATE PRESENTI, AL RECUPERO CORTICALE DELLE PARTI IN CEMENTO RMATO A FACCIA VISTA ED OPERE EDILI VARIE CONNESSE ALLE LAVORAZIONI [COD. EDIFICIO N. 0490120003].

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) N. 95136196C1

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) N. J78B20000520001

In esecuzione del decreto commissariale n. xx/2022 adottato dal Responsabile del Servizio "Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità - attuazione PNRR" ing. Simone Lubrano, in forza del decreto commissariale n. 25/2022, questa Amministrazione invita codesto operatore economico a formulare la propria offerta in relazione alla procedura di gara in oggetto, descritta in dettaglio nel Capitolato Speciale di Appalto (Parte amministrativa e Parte tecnica), disponibile nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <http://www.start.toscana.it>, insieme agli elaborati grafici ed allo schema di contratto.

L'appalto è indetto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice") e della L. n. 108/2021 di conversione del D. L. n. 77/2021 e viene aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 1 comma 3 DL n.76/2020 conv. con modificazioni con L.120/2020,così come modificato dal DL n. 77/2021 conv. con modificazioni dalla l. n.108/2021, con invito rivolto ad almeno n. 10 operatori economici.

Trattandosi di appalto finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),istituito con regolamento UE n.2021/241 del 12 febbraio 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 ed in particolare, la Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, alla presente procedura si applicherà la normativa speciale di riferimento, anche se non espressamente richiamata.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <http://www.start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Art. 1 OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alla copertura piana, agli infissi in alluminio degli shead e a tutti gli infissi in alluminio delle facciate presenti, al recupero corticale delle parti in cemento armato a faccia vista ed opere edili varie connesse alle lavorazioni presso l'ISIS "CARDUCCI VOLTA PACINOTTI" Via della Pace 25 – PIOMBINO.

Più precisamente si prevedono le seguenti tipologie di intervento:

- Sostituzione infissi esterni piano terra, primo, secondo e copertura;
- Rifacimento del manto di copertura;
- Demolizione e ricostruzione delle tamponature in vetrocemento con inserimento di travi ausiliarie in c.a. in corrispondenza delle aperture dei vani scala;
- Interventi locali di risanamento corticale del calcestruzzo;
- Interventi antisfondellamento sul solaio di copertura e rifacimento controsoffitti;
- Sostituzione dei pluviali;
- Installazione Tendaggi .

2. L'importo complessivo dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 1.535.218,54 (eurounmilione cinquecentotrentacinquemiladuecentodiciotto/54centesimi) di cui:

-€ 1.393.448,48 (eurounmillionetrecentonovantatremilaquattrocentoquarantotto/48 centesimi) quale importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso;

-€ 141.770,06 (euro centoquarantunomilasettecentosettanta/06 centesimi) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

3. L' appalto rientra fra quelli afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/241 PNRR /PNC.

4. Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice il Progetto Definitivo è stato approvato con Decreto Commissariale n. 35 del 05/07/2022. Con Determinazione n. 666 del 25/11/2022, adottata dal Responsabile del Servizio "Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità – attuazione PNRR" è stato validato il Progetto Esecutivo e con successivo Decreto Commissariale n. 70 del 29/11/2022, rettificato con Decreto commissariale n. 72 del 1/12/2022, è stato approvato il Progetto Esecutivo.

5. Sulla base delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo la Categoria

Prevalente che identifica l'intervento da realizzare è la Categoria OG1, classifica III.

Categoria DPR 207/2010 Classifica	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo al netto dell'IVA	% di incidenza	Indicazioni speciali ai fini della gara(prevalente/s corporabile)
OG1 class. III	SI	€ 864.960,49	56,34%	Prevalente
OS6 class. III	NO	€ 670.258,05	43,66%	Scorporabile

La categoria OS 6 è interamente scorporabile e subappaltabile.

Le categorie a qualificazione non obbligatoria possono essere eseguite in proprio o subappaltate a imprese in possesso della relativa qualificazione; in tali casi si applica l'art. 92 c.7 del DPR 207/2010, pertanto il concorrente dovrà essere in possesso di qualificazione nella categoria prevalente in misura sufficiente a coprire il relativo importo.

6. Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a misura con offerta con unico ribasso percentuale.

7. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 351.775,94 (pari ad una incidenza del 25,245% sul totale dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza).

8. Il termine entro il quale l'impresa dovrà dare ultimati i lavori è fissato in giorni 218 (duecentodiciotto) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 19 del CSA (Parte amministrativa).

9. Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Codice, in considerazione dell'importo delle opere e dell'importanza della esecuzione completa delle stesse, non vi è possibilità di ulteriore suddivisione in lotti funzionali poiché il frazionamento in più lotti andrebbe a compromettere la corretta realizzazione delle lavorazioni, interconnesse fra loro, nonché l'economicità e l'efficacia complessiva dell'intervento.

10. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice sono consentite modifiche per adeguamento e revisione dei prezzi secondo le clausole riportate al successivo articolo 5 della presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del Codice la Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4

del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il 20% dell'importo contrattuale.

11. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della legge n. 120/2020, di conversione, con modificazioni del D.L. 76/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi art. 32 comma 8 del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura.

12. Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Simone Lubrano, responsabile del servizio "Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità – attuazione PNRR".

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

2. Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono:

- le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

3. I soggetti che abbiano stipulato il contratto europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del D. Lgs. n. 240/1991, assumono le caratteristiche proprie dei raggruppamenti temporanei di imprese.

3.1 Gli operatori economici possono presentare offerta come concorrenti singoli o come capogruppo (mandataria) di un costituendo raggruppamento temporaneo [art. 45, comma 2, lettera d)] o consorzio ordinario di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e)] costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell'art. 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

3.2 In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ordinario, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 per ogni categoria in cui

sia costituito il raggruppamento/consorzio/orizzontale, sia la stessa prevalente e/o scorporabile.

3.3 In caso di partecipazione in raggruppamento di tipo verticale, ai sensi dell'art.92 c.3 del DPR 207/2010, l'operatore economico in possesso di qualificazione nella categoria prevalente assume il ruolo di mandataria /capogruppo. Nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

3.4 I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre; a questi ultimi, ai sensi dell'art. 48 comma 7, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del Codice penale. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

3.5 Ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di partecipazione alla gara, salvo che per le ragioni indicate dall'art. 48 comma 7 bis del Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

3.6 Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, come integrato dall'art. 8 comma 5 lettera a-ter del D. 77/2020 "qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre".

3.7 Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

4. Gli operatori economici, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, che hanno depositato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o che sono stati ammessi al concordato preventivo possono concorrere, alle condizioni previste rispettivamente dal comma 4 e dai commi 5 e 6 dell'art. 110 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi

dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice.

Si precisa pertanto che:

- a) l'operatore economico che ha depositato la domanda per l'ammissione al concordato preventivo, tra il momento del deposito della domanda e il momento del deposito del decreto del Tribunale di dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo, è sempre tenuto ad avvalersi dei requisiti di altro soggetto. L'impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta ad altra procedura concorsuale;
- b) l'operatore economico ammesso al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice;
- c) l'operatore economico ammesso al concordato preventivo la cui partecipazione alle procedure di affidamento sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110 comma 6 del Codice, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale e degli altri requisiti di selezione richiesti nella presente lettera di invito, è tenuto ad avvalersi di altro operatore economico. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta ad altra procedura concorsuale.

Pertanto nei casi sopra indicati l'operatore economico dovrà dichiarare nel DGUE nella sez. C parte III di trovarsi in tali situazioni, ai sensi dell'art. 110 commi 4, 5 e 6 del Codice.

5. Ai sensi dell'art. 89 del Codice l'operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

5.1 Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

5.2 Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

5.3 Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5.4 E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

5.5 Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è

consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria sia il concorrente che si avvale dei requisiti.

5.6 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente.

5.7 Ad eccezione dei casi in cui sussistono dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

5.8 In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria la Stazione appaltante richiede per iscritto, al concorrente, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE, le dichiarazioni integrative al DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

5.9 E' sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

5.10 La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

6.1 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto) l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

6.2 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto) l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di

procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

6.3 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

7. Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

8. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

ART. 3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Requisiti di ordine generale

1. Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il possesso dei requisiti generali di cui al punto 3.1 dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte III, lettere A, B, C, D, di cui all'articolo 12 della presente lettera d'invito.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 80, co. 4 del Codice, così come modificato dal DL Semplificazioni, è rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara il mancato pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dello stesso co. 4.

In base alla Delibera ANAC n. 295 del 1 aprile 2020, ai sensi dell'art. 80 co. 4 del Codice, rilevano tributi sia di competenza statale che locale.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n.6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-ter) così come da modifiche apportate al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019, dovrà essere

dichiarato all'interno del Modello A.2.1 – Dichiarazioni integrative al DGUE, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito.

b) non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di cui al successivo articolo 12 punto A.2) della presente lettera di invito.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di carattere generale.

2. Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, sono esclusi dalla presente procedura di gara:

→ gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle Rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera ed al Consigliere regionale di parità;

→ gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichino la sussistenza del medesimo requisito (la autocertificazione può essere resa all'interno del DGUE);

→ gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta che, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, abbiano omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

3. Qualora l'operatore economico che occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, risulti aggiudicatario del presente appalto, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare all'Ente committente, ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 3-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77:

→ una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa

integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione, inoltre, dovrà essere trasmessa alle Rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere ed alla Consigliera regionale di parità;

→ la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

2. Requisiti di idoneità professionale

1. Il concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dovrà dichiarare di:

- essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA nel settore di attività coerente con quella oggetto dell'appalto; in caso di società cooperative e di consorzi di cooperative di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/2004.

2. Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto 2 dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, punto 1, di cui all'articolo 12 della presente lettera di invito. È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

3. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – organizzativa

1. Ai fini della qualificazione le imprese partecipanti devono essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le seguenti categorie e qualifiche:

- OG 1 classifica III;
- OS 6 classifica III.

N.B.: Per le categorie con classifica pari o superiore alla III i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto con la documentazione di gara. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.

Il possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 63 del Dpr

207/2010 viene dichiarato dal concorrente tramite dichiarazione nel DGUE Parte IV sezione D.

2. In riferimento al D.M. 10/01/2017, Allegato 2, CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI, l’offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure di una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.

Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'appaltatore (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

In caso di partecipazione in Raggruppamento il requisito relativo ai Criteri Ambientali Minimi deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

La documentazione relativa al possesso della certificazione richiesta deve essere inserita nell’apposito spazio denominato “Certificazione criteri minimi ambientali – C.A.M”.

3. La verifica del possesso dei requisiti generali e speciali avverrà attraverso l’utilizzo del sistema Fvoe (ex AVCpass), reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111/2012, aggiornata con deliberazione n. 157/2016.

Art.4 SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall’art.105 del D. Lgs.50/16.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Le categorie scorporate possono essere subappaltate per intero, mentre la categoria prevalente può essere subappaltata fino al 49,99% dell’importo. L’aggiudicatario, pertanto, dovrà eseguire direttamente con la propria struttura almeno il 50,01% delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente.

2. In caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull’importo contrattuale. Le dichiarazioni di subappalto dell’operatore economico dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le lavorazioni o le parti di opere che si intende subappaltare.

3. L’aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

4. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime lavorazioni e le medesime quote percentuali che l'operatore riunito intende subappaltare.

5. Ai sensi dell'art. 47 comma 2, primo capoverso del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, che non eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto in proprio, possono eseguirle con i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2, ultimo capoverso del Codice, le prestazioni affidate da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice ai propri consorziati non costituiscono subappalto.

6. In caso di partecipazione con l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

ART. 5 SOPRALLUOGO

1. Per il presente appalto non è richiesto il sopralluogo.

ART. 6 GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, conv. L.120/2020, gli operatori economici sono esonerati dall'obbligo della costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.

Art. 7 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

1. L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL n. 76/2020 convertito con modificazione dalla L. n. 120/2020, così come modificato dal DL n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

2. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2, 2 bis e 2 ter del Codice.

3. In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. n. 120/2020 come modificata dalla L. n. 108/2021, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ma la Stazione Appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del Codice.

4. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui alla data di scadenza di validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 8 REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella L. 25/2022, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

3. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui al successivo punto 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i

lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

5. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

6. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

7. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accertate.

8. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

9. In relazione alla variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti

dell'appalto, procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Codice, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

10. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma Codice Civile.

ART. 9 MODALITA' OPERATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui al successivo articolo 12.

2. Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella singola procedura.

3. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

4. Le modalità di presentazione dell'offerta sono disciplinate, oltre che dalla presente lettera d'invito, dalla "Norme tecniche di funzionamento del sistema Telematico Acquisti regionale della Toscana-START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

ART. 10 COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui all'art. 76 del Codice, che sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara

riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

2. Le comunicazioni della Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto , secondo quanto previsto dall'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del sistema Telematico Acquisti regionale della Toscana-START".

3. Tali comunicazioni da parte dell'Amministrazione vengono pubblicate attraverso le seguenti tipologie di messaggio:

- Comunicato: a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio non è notificata agli OE e viene pubblicata in automatico sul dettaglio della procedura dalla SA;
- Chiarimento: a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
- Comunicazione: a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
- Richiesta informativa o integrativa: a partire dallo stato della procedura "in esame" in poi e con almeno una busta aperta. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
- Soccorso istruttorio: a partire dallo stato della procedura "in esame" in poi e con almeno una busta aperta. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e non può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA.

La Stazione appaltante non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

4. L'operatore economico può scrivere due tipologie di messaggio:

- chiarimento, a partire dallo stato della procedura "non iniziata" fino e compreso "in corso";
- comunicazione, a partire dallo stato della procedura "non iniziata".

5. L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

6. L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di ricezione delle comunicazioni inviate; resta fermo in ogni caso quanto precedentemente previsto , ovverosia che le comunicazioni si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara e accessibile previa identificazione dell'operatore economico al

sistema START , area che ciascun operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita.

7. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte della Stazione appaltante, inerenti la documentazione di gara, vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte, né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

8. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera a) e b) del Codice la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 11 RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.

1. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente gara dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", oppure attraverso l'apposita sezione "comunicazioni" - "nuovo messaggio" - "chiarimento" **nella pagina di dettaglio della presente gara all'indirizzo <http://start.toscana.it>.**

2. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nell'apposita sezione "CHIARIMENTI" nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

3. L'Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro e non oltre il XXXXX. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4. Si fa altresì presente che per firmare digitalmente, ove richiesto, la

documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che al momento della sottoscrizione non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

ART. 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. L'operatore economico, per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno XX/XX/XXXXX, la documentazione elencata ai successivi paragrafi.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

2. Si precisa che, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice, l'offerta presentata in ritardo rispetto al termine sopra indicato è irregolare, pertanto il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine.

2.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, le dichiarazioni PNRR e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

2.2 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

2.3 Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta di cui ai successivi paragrafi A.1), A.2), A.3), A.4); A.5); A.6) .
B) OFFERTA ECONOMICA

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) La "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE", generata dal sistema

telematico, dovrà riportare la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al successivo punto A.2 .

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

Scegliere la funzione "Presenta offerta";

Completare:

- il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";

- il passo 2 "Gestione della documentazione – amministrativa"; da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "Domanda di partecipazione";

Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema;

Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione – nome impresa" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

N.B. L'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione non è dovuta ai sensi di quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate con propria Risposta n. 7 del 05/01/2021.

L'operatore economico deve indicare nel form on line della Domanda di partecipazione , nel campo "Dati amministrativi" tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 co. 3 del Codice o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell'anno antecedente la data di invio del presente invito; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;

- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

- in caso di altro tipo di società o consorzio: legale rappresentante, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza , in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che in caso di due soli soci, persone fisiche, i

quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi .

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema.

Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferita.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

In caso di presentazione di domanda da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito si ricorda che i costituenti il raggruppamento, utilizzando il modello A.2.5 denominato "DICHIARAZIONE RTI" dovranno presentare una dichiarazione che contenga l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella medesima dichiarazione, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto

proprio e dei mandanti .

In caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata da notaio, dell' ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE B) e C)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice] indicando le consorziate per le quali il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

Nel caso in cui la "Domanda di partecipazione" e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura denominato "Procura o dichiarazione sostitutiva" l'originale informatico, digitalmente firmato dal notaio, della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente, resa dal procuratore, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

A.2) "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE"

Tutti i concorrenti dovranno rendere le dichiarazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) relative ai requisiti generali richiesti dall'art. 80 del Codice ed al possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara-

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Si fa presente inoltre che attraverso la sottoscrizione del DGUE, l'operatore economico è consapevole e dichiara di non rientrare, ad ogni titolo, in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice così come modificato dal D.L. 32/2019 convertito con L.55/2019, dal D.L. 76/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021 e dalla L. 238/2021.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE, dovrà essere compilato come segue:

Parte II Informazioni sull'operatore economico: tutte le sezioni; in particolare nella sezione A l'operatore economico deve dichiarare, il possesso delle attestazioni SOA previste per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento come sopra riepilogate, in riferimento alle categorie e rispettive classifiche.

Parte III Motivi di esclusione: tutte le sezioni;

Parte IV Criteri di selezione: sez. A e sez. D;

Parte V Riduzione n. candidati qualificati: nessuna dichiarazione;

Parte VI Dichiarazione finali: tutte le dichiarazioni ivi contenute.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Salvo diversa indicazione del concorrente, le dichiarazioni rese nel DGUE dal legale rappresentante o altro soggetto legittimato sono da intendersi ascritte anche ai soggetti indicati nella domanda di partecipazione.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziate esecutrice dovrà rendere, utilizzando l'apposito Modello A.2.2 "SCHEDA CONSORZIATA", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziate e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziate esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110 co.5 del Codice

L'inserimento nel sistema dei DGUE e del Modello A.2.2 "SCHEDA

CONSORZIATA " avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema; in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.2.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (Modello A.2.1) reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara SEMPRE OBBLIGATORIO.

Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2), tra cui le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lettere b, c-bis), c-ter), c-quater) e f-ter) del Codice, così come modificato dal D.lgs. 56 del 2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019.

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS. n. 50/2016)

L'operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga dei requisiti previsti nella presente lettera di invito di da altro soggetto [impresa ausiliaria (avvalimento)] deve indicare nella sezione C della parte II del DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica all'originale cartaceo rilasciata dal notaio, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'affidamento, in modo

determinato e specifico;

- durata;

- ogni altro elemento utile ai fini dell' avvalimento, così come prescritto dal comma 1 dell'art. 89 del Codice .

L'impresa ausiliaria indicata dall'operatore economico deve:

- produrre un proprio DGUE ed il Modello A.2.1;

- rendere, utilizzando l'apposito modello A.2.3 "DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA ART. 89 ", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le dichiarazioni integrative che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il DGUE, il modello A.2.1 ed il modello A.2.3 "DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA ART. 89", compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 del Codice non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5 del Codice.

CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale nel DGUE nella sezione C – parte III dovrà indicare anche gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e dovrà inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico:

- la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesti la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria art. 89 del Codice, che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3 lett. a) del Codice.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale autorizzata, ai sensi dell'art. 110 del Codice, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110 comma 6 del Codice (come

risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 18/4/2019, n. 32) e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale e degli altri requisiti di selezione richiesti nella lettera di invito, l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

1. produrre un proprio DGUE;
2. rendere, utilizzando l'apposito modello A.2.4 "DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA ART. 110 COMMA 5", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo, nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e la "DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA ART. 89" compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

La sopracitata procedura di avvalimento è necessaria anche in caso di partecipazione di impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16/3/1942, n. 267 .

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5 del Codice non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

A.3) DICHIARAZIONI PNRR

Ciascun concorrente , utilizzando il modello "DICHIARAZIONI PNRR" (Modello A.3) ,dovrà indicare il numero di dipendenti impiegati; in base al numero di dipendenti:

- 1.Per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti: produzione, a pena di esclusione, di copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006 , con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di operatori raggruppati dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto facente parte del RTI che occupi oltre 50 dipendenti; in caso di consorzi stabili, dovrà essere trasmesso il rapporto relativo ad ogni soggetto esecutore che occupi oltre 50 dipendenti. Qualora l'eventuale impresa ausiliaria occupi più di 50 dipendenti, dovrà essere trasmesso il piano anche in riferimento al suddetto soggetto.

La copia dell'ultimo rapporto deve essere inserita nell'apposito spazio denominato "Rapporto periodico sulla situazione del personale art. 47 comma 2 DL 77/2021" previsto sul sistema telematico, da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

2. Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021 sono esclusi dalla procedura di gara.

La dichiarazione circa la non sussistenza della presente causa di esclusione deve essere resa compilando la sezione 1) del Modello A.3 denominato "Dichiarazioni PNRR".

In caso di operatori raggruppati la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di consorzi stabili, la dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori; in caso di impresa ausiliaria, la dichiarazione dovrà essere rilasciata anche da quest'ultima.

Il Modello A.3 deve essere inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

A.4)DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL "PASOAE" GENERATO DA PARTE DEL SERVIZIO Fvoe (ex AVCPASS)

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il "PassOE" rilasciato dal servizio Fvoe (ex AVCPASS) contenente anche le eventuali imprese ausiliarie e le imprese consorziate esecutrici.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliare e inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.

L'operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema Fvoe (ex AVCPASS), dovrà accedere al sito www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass, selezionare l'apposito link: AVCpass Operatore economico (posto sotto il menu Servizi ad accesso riservato), registrarsi e seguire le istruzioni ivi riportate cui

si rimanda.

A.5) DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) del contributo pari a euro 140,00.

Il pagamento deve essere effettuato sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'A.N.AC. n. 830/2021 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022).

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

A riprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema Fvoe (ex AVCpass). Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema Fvoe (ex AVCpass), la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

A.6) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE ART. 47 comma 2 DL 77/2021 (eventuale)

In caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, questi sono tenuti a presentare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021, secondo le indicazioni contenute all'art. 12 punto A.3) della presente lettera di invito.

N.B.: la documentazione richiesta nella presente lettera di invito per la quale eventualmente non sia presente lo spazio dedicato a sistema può essere inserita nello spazio denominato "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

B) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere formulata con ribasso percentuale (%) rispetto al prezzo posto a base di gara pari ad € 1.393.448,48 al netto degli oneri per la sicurezza ed esclusa l'IVA, espresso con l'indicazione di due cifre decimali.

Per presentare l'offerta economica l'operatore economico dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on-line;
- Scaricare sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

All'interno del form on line dell'offerta economica l'operatore economico dovrà indicare negli appositi campi:

- gli "oneri per la sicurezza afferenti l'impresa" :i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il "costo complessivo della manodopera": il costo complessivo del lavoro (comprensivo degli elementi contributivi, degli oneri previdenziali e assistenziali e di altri eventuali oneri) per l'espletamento delle prestazioni.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

ART. 13 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. Si precisa che nella presente lettera di invito non è indicata alcuna data per l'apertura delle offerte in quanto, come rilevato dalla consolidata giurisprudenza nella gara telematica non sussiste l'obbligo della seduta pubblica. A sostegno di tale posizione è stato rilevato che l'art. 58 del Codice, il quale contiene la disciplina delle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, non contempla alcuna fase pubblica. In tale contesto normativo il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso ma alle

specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione con l'utilizzazione delle procedure telematiche, atteso che la piattaforma elettronica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e di ogni operazione compiuta, che viene tracciata dal sistema elettronico senza alcuna possibilità di alterazione. Nelle gare telematiche è garantita la tracciabilità di tutte le fasi della procedura, nonché l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato per cui non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni in seduta pubblica.

2. Scaduto il termine di presentazione delle offerte il Seggio di gara :

- esamina la documentazione di gara;
- verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui alla presente lettera di invito;
- attiva, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- se necessario sospende la seduta per procedere all'adozione del provvedimento amministrativo di ammissione/esclusione;
- verifica la documentazione trasmessa a seguito della eventuale attivazione del soccorso istruttorio.

3. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

4. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara:

- apre le buste elettroniche contenenti le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale;
- procede con l'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
- approva la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di formulare la classifica di gara.

5. Si precisa che, qualora le offerte siano in numero pari o superiore a cinque, si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2, 2-bis e 2 ter del Codice.

6. Il RUP, a prescindere da quanto sopra riportato, ha facoltà comunque di effettuare la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7. La verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

a) si richiede per scritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta

potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
c) il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse e/o convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni per ulteriori precisazioni;
d) potrà essere esclusa l'offerta qualora l'offerente non presenti le giustificazioni;
e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

8. Il RUP procederà sempre e comunque, anche in assenza di sospetto di anomalia, a verificare il costo della manodopera di cui agli articoli 95, comma 10 e 97 comma 5, lett. d), del Codice sull'offerente che ha presentato la migliore offerta .

Lo stesso, su richiesta della stazione appaltante, è tenuto a fornire le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato in fase di gara.

Nel caso detto costo sia congruo, il Seggio di Gara provvederà ad approvare la documentazione economica, al fine di poter accedere, in modo automatico, alla classifica della gara, adottando il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed, in particolare, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

1.1 L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

2. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false

dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta, ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

5. In caso di inutile decorso del termine la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni.

Art. 15 . AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. All'esito delle operazioni descritte all'art. 13 della presente lettera di invito il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

2. Il RUP, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

3. La Stazione Appaltante avvierà le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario. L'esito sarà tempestivamente comunicato al RUP ai fini dell'efficacia della aggiudicazione. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

4. In caso di esito negativo delle verifiche la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C, ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

5. Il responsabile procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio (solo nel caso di applicazione dell'esclusione automatica, cfr. Cons. Stato, V, 13, febbraio 2017, n. 590 e T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 1° agosto 2016, n. 1989, " ...Finché si è in sub-fase endo-procedimentale, cioè prima che si formi la definitiva aggiudicazione efficace, non si cristallizza alcuna graduatoria e il ricalcolo della media è atto dovuto a seguito di riammissione di soggetto precedentemente escluso. Pertanto, l'autotutela esercitata dalla stazione appaltante nella fase procedimentale anteriore all'aggiudicazione definitiva non cristallizza affatto la soglia di esclusione automatica).

6. Dopo l'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante inviterà l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva secondo le modalità indicate all'art. 10 del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 29 del 26/11/2020, consultabile sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali ed ai diritti di rogito;
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all'art. 48, comma 13 del Codice;
- produrre la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, oltre alle polizze previste nel Capitolato speciale d'appalto (Parte amministrativa).

7. La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, ai sensi del comma 4, del suddetto articolo. Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice, alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del medesimo.

8. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento. L'Amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

9. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

10. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo capoverso, del Codice, in combinato disposto con l'art. 8, co. 1, lett. a), L. 120/2020, la Stazione appaltante potrà autorizzare l'esecuzione in via d'urgenza della prestazione oggetto del contratto.

Art. 16 AVVERTENZE

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

2. In caso di contrasto fra le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nella presente lettera d'invito sono queste ultime a prevalere sulle prime.

3. Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

4. È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella presente lettera di invito, presentare una nuova offerta.

5. La presentazione dell'offerta è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

6. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera di invito, nel Capitolato speciale di appalto (Parte amministrativa e Parte tecnica) , negli allegati e nello schema di contratto, con rinuncia ad ogni eccezione e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato l'appalto remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

7. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

8. La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

9. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

10. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua .

11. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

12. L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con atto del Responsabile del Servizio "Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità – attuazione PNRR" entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.

13. L'aggiudicatario ha diritto ad un'anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto di appalto, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18 del Codice, con le modalità indicate nell'art. 51 del CSA (parte amministrativa).

14. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La Provincia di Livorno dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento Europeo UE 679/2016 e degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) , potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

2. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

3. I dati raccolti potranno essere trasmessi ad altre Amministrazioni Pubbliche nell'esecuzione di specifici compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri.

4. La durata del trattamento dei dati sarà strettamente connessa al tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La durata della loro conservazione è quella disposta dalle specifiche norme di legge in materia.

5. I dati personali acquisiti, in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di specifici protocolli d'intesa, potranno essere comunicati o messi a disposizione di soggetti terzi che agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento .

6. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II, artt. 7,8,9,10 del sopra citato D. Lgs. 196/2003.T ali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Amministrazione, titolare del trattamento.

7. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Livorno.

Art. 18 ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto di accesso agli atti è regolato dall'art. 53 del Codice.

L'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

2. Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

3. È comunque consentito, con riferimento all'ipotesi sub a), l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 19 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite

alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Livorno, con esclusione della competenza arbitrale.

2. Gli atti relativi alla procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana , entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del Codice .

Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito si rinvia alle disposizioni del Codice e alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

II

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Simone Lubrano